

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DECRETI LEGGE N. 23, N. 34, LEGGE N.27 di conversione del D.L. N. 18

A seguito dell'emergenza COVID-19 e del suo perdurare, sono stati approvati diversi decreti-legge che hanno disposto di volta in volta proroghe e sospensioni degli adempimenti e versamenti a carico dei lavoratori autonomi, soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione, enti.

La presente scheda monografica è dedicata ai principali adempimenti e versamenti sospesi o differiti per i soggetti suindicati.

Coglie l'obbligo di precisare che le informazioni in essa contenute potrebbero subire ulteriori modifiche a seguito della conversione in legge del Decreto n. 23/2020 "Liquidità" e del Decreto n. 34/2020 "Rilancio".

SOSPENSIONI E PROROGHE DI ADEMPIMENTI & VERSAMENTI PRIMA ZONA ROSSA "COVID"			
ZONA ROSSA – ALLEGATO 1 DPCM 23.02.2020:			
Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini (Lombardia), Vo' (Veneto).			
Precedente scadenza	ADEMPIMENTI & VERSAMENTI	Precedente termine	Nuovo termine
21.02.2020 31.03.2020	<p>Sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21.02.2020 – 31.03.2020, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, degli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA, per i soggetti che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio di uno dei Comuni suindicati.</p> <p>I versamenti devono essere effettuati entro il termine in un'unica soluzione o in rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>I sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni suindicati alla data del 21 febbraio 2020 non operano le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, comprese le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato.</p>	<p>31 maggio 2020</p> <p>in un'unica soluzione o in <u>5 rate</u> mensili da maggio</p>	<p>16 settembre 2020</p> <p>novità</p> <p>in un'unica soluzione o in 4 rate mensili a partire da 16.9.2020</p>
23.02.2020 30.04.2020	<p>Per gli stessi soggetti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 23.02.2020 – 30.04.2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.</p> <p>I versamenti devono essere effettuati entro il termine in un'unica soluzione o in rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>	<p>Dal 1° maggio 2020</p> <p>in un'unica soluzione o in <u>5 rate</u> mensili da maggio</p>	<p>16 settembre 2020</p> <p>novità</p> <p>in un'unica soluzione o in 4 rate mensili da 16.09.2020</p>
DPCM 23 febbraio 2020 Allegato 1; Decreto Ministro dell'economia e delle finanze 24.02.2020; Decreto-legge n. 9/2020 art. 5; Decreto-Legge n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020 art.62 co. 5; Decreto legge 34/2020 art.127			

SOSPENSIONI E PROROGHE VERSAMENTI PARTICOLARI CATEGORIE DI IMPRESE, SOGGETTI, ENTI

- imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
- soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto/lotterie/scommesse/gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di 1° e 2° grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela/ navigazione/volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge n. 323/2000 e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali o che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
- ONLUS (di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997), iscritte negli appositi registri, ODV iscritte nei registri regionali e delle province autonome, APS iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale (art. 5, co. 1 del Codice III Settore).

Precedente scadenza	ADEMPIMENTI E VERSAMENTI	Precedente termine	Nuovo termine
Da 2.03.2020 Al 30.04.2020	Per i suindicati soggetti sono sospesi i termini relativi ↳ agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2.03.2020 al 30.04.2020 ↳ ai versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi.	31 maggio 2020 in un'unica soluzione o in 5 rate mensili da maggio	16 settembre 2020 in un'unica soluzione o in 4 rate mensili da 16.9.2020

Decreto-Legge n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, art.61 co. 1,2,4; Decreto legge 34/2020 art.127

Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche

Precedente scadenza	ADEMPIMENTI E VERSAMENTI	Precedente termine	Nuovo termine
Da 2.03.2020 Al 30.06.2020 era 31 maggio	Per i suindicati soggetti sono sospesi i termini relativi a adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2.03.2020 al 30.06.2020 , ai versamenti relativi all'IVA in scadenza, senza applicazione di sanzioni e interessi.	30 giugno 2020 in un'unica soluzione o in 5 rate mensili da maggio	16 settembre 2020 in un'unica soluzione o in 4 rate mensili da 16.6.2020

Decreto-Legge n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020, art.61 co. 5; Decreto legge 34/2020 art.127

SOSPENSIONI E PROROGHE VERSAMENTI ESERCENTI ATTIVITA' DI IMPRESA, ARTE PROFESSIONE			
Soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato			
Precedente scadenza	VERSAMENTI	Precedente termine	Nuovo termine
Da 8.03.2020 Al 31.03.2020	<p>Sono sospesi i versamenti in autoliquidazione scadenti nel periodo 8.03.2020 - 31.03.2020, per coloro che nel periodo d'imposta 2019 abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, relativi a: ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato comprese le addizionali regionali e comunali, versamenti IVA, contributi previdenziali/assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria.</p> <p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro i termini, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.</p>	<p>31 maggio 2020</p> <p>in un'unica soluzione o in 5 rate mensili a partire da maggio</p>	<p>16 settembre 2020 <i>novità</i></p> <p>in un'unica soluzione o in 4 rate mensili a partire da 16.9.2020</p>
Decreto-Legge n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, art.62 co. 2; Decreto legge 34/2020 art.127			
Precedente scadenza	VERSAMENTI	Precedente termine	Nuovo termine
Da 1.04.2020 Al 31.05.2020	<p>Sono sospesi i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi all'IVA, ai contributi previdenziali/assistenziali, INAIL, ritenute alla fonte e addizionali regionali e comunali relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilato, con esclusione di quelle di lavoro autonomo, per coloro che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ almeno del 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, con ricavi o compensi nell'anno d'imposta 2019 <u>non superiori a 50 milioni</u> di euro ↳ almeno del 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, con ricavi o compensi nell'anno d'imposta 2019 <u>superiori a 50 milioni</u> di euro. <p>Se <u>non sussiste l'obbligo dell'emissione della fattura o dei corrispettivi</u> occorre far riferimento all'importo di ricavi e compensi (vedi Circolare AdE n.9 del 13 aprile 2020).</p> <p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro i termini, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>La sospensione riguarda anche i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione, con domicilio fiscale/sede legale/sede operativa nello Stato che abbiano intrapreso tali attività successivamente al 31 marzo 2019.</p> <p>Possono avvalersi della sospensione anche i soci lavoratori di società, iscritti alla gestione artigiani e commercianti. I requisiti di legge per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi) devono essere riferiti all'impresa per la quale sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione</p>	<p>30 giugno 2020</p> <p>in un'unica soluzione o in 5 rate mensili a partire da giugno</p>	<p>16 settembre 2020 <i>novità</i></p> <p>in un'unica soluzione o in 4 rate mensili a partire da 16.9.2020</p>
Decreto-Legge n. 23/2020 art.18 co. 1-5; Decreto legge n. 34/2020 art.126			

SOSPENSIONI E PROROGHE VERSAMENTI ESERCENTI ATTIVITA' DI IMPRESA, ARTE PROFESSIONE			
Soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori delle province di BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA			
Precedente scadenza	VERSAMENTI	Precedente termine	Nuovo termine
Marzo 2020	La sospensione dei versamenti IVA relativi al mese di marzo 2020 , per i soggetti suindicati, si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro i termini, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.	31 maggio 2020 in un'unica soluzione o in 5 rate mensili a partire da maggio	16 settembre 2020  in un'unica soluzione o in 4 rate mensili a partire da 16.9.2020
Decreto-Legge n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, art.62 co. 3; Decreto.Legge 34/2020 art.127			
Aprile Maggio 2020	La sospensione dei versamenti IVA relativi ai mesi di aprile e maggio 2020 si applica per i soggetti suindicati, indipendentemente dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% ↳ nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta ↳ nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro i termini, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.	30 giugno 2020 in un'unica soluzione o in 5 rate mensili a partire da giugno	16 settembre 2020  in un'unica soluzione o in 4 rate mensili a partire da 16.9.2020
Decreto-Legge n. 23, art. 18 co. 6-7; Decreto-Legge 34/2020 art.126			
Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa			
Precedente scadenza	VERSAMENTI	Precedente termine	Nuovo termine
Aprile Maggio 2020	Sono sospesi i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i suindicati soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nonché i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro i termini, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.	30 giugno 2020 in un'unica soluzione o in 5 rate mensili a partire da giugno	16 settembre 2020  in un'unica soluzione o in 4 rate mensili a partire da 16.9.2020
Decreto-Legge n. 23, art. 18 co. 5; Decreto-Legge 34/2020 art.126			
Imprese del settore florovivaistico			
Precedente scadenza	VERSAMENTI	Precedente termine	Nuovo termine
Da 30.04.2020 A 15.07.2020 ----- Da 1.04.2020 Al 30.6.2020	Sono sospesi i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL scadenti dal 30 aprile al 15 luglio 2020 , nonché i versamenti IVA scadenti dal 1° aprile al 30 giugno 2020 , senza l'applicazione di sanzioni e interessi.	15 luglio 2020 in un'unica soluzione o in 5 rate mensili a partire da luglio	nessuno
Decreto-Legge n. 18, convertito in Legge n.27/2020, art. 78 co.2-quinquiesdecies			

SOSPENSIONI - PROROGHE VERSAMENTI RITENUTE D'ACCONTO LAVORO AUTONOMO & PROVVIGIONI			
Soggetti percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari			
Precedente scadenza	VERSAMENTI	Precedente termine	Nuovo termine
<p>Da 17.03.2020 Al 31.05.2020 era il 31.03</p>	<p>Per i soggetti suindicati che nel periodo di imposta 2019 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 € di lavoro autonomo e provvigioni nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 <u>non sono assoggettati a ritenuta d'acconto</u> a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.</p> <p>I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro i termini, senza applicazione di interessi e sanzioni.</p> <p>L'Agenzia delle entrate ha chiarito con le Circolari n. 8 del 3.04.2020 (p.1.3) e n. 9 del 13.04.2020 (p.3) che</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ nella determinazione del limite di 400.000 € non rilevano gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale in base alla disciplina ISA ↳ ai fini della compilazione della fattura elettronica, coloro che si avvalgono dell'agevolazione nella "Dettaglio Linee" la voce ritenuta non deve essere valorizzata a "SI" ↳ non deve essere compilato il blocco "DatiRitenuta" 	<p>31 luglio 2020</p> <p>in un'unica soluzione o in 5 rate mensili a partire da luglio</p>	<p>16 settembre 2020 <i>novità</i></p> <p>in un'unica soluzione o in 4 rate mensili a partire da 16.9.2020</p>
Decreto-Legge n. 23/2020 art. 19; Decreto-Legge n. 34/2020, art. 126			

SOSPENSIONE VERSAMENTI IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE			
Precedente scadenza	VERSAMENTI	Precedente Termine	Nuovo termine
<p>Da 1.01.2020 A 31.03.2020</p>	<p>È sospeso il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il 1° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre solare dell'anno di riferimento (20.07.2020), qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro ma l'importo complessivo dovuto per il 1° e il 2° trimestre è superiore a 250 euro (di norma il pagamento deve essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo).</p>	<p>20.07.2020</p>	<p>Nessuno</p>
<p>Da 1.04.2020 A 30.06.2020</p>	<p>È sospeso il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il 1° e 2° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre solare dell'anno di riferimento (20.10.2020), qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° e 2° trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro (di norma il pagamento va effettuato entro il giorno 20 del mese successivo).</p>	<p>20.10.2020</p>	<p>Nessuno</p>
Decreto-legge n. 23, art. 26			

RIEPILOGO SOSPENSIONI ADEMPIMENTI DIVERSI DAI VERSAMENTI

Adempimenti		Scadenza ordinaria	Nuova scadenza	
IVA	Modello Intrast	Febbraio 2020	25.03.2020	
		Marzo 2020 e 1° trim 2020	25.04.2020	
		Aprile 2020	25.05.2020	
	Comunicazione LIPE (1° trimestre 2020)		31.05.2020	30.06.2020
	Esterometro (1° trimestre 2020)		30.04.2020	
	Dichiarazione IVA 2020			
	Modello TR (1° trimestre 2020)		Entro 30 giorni	30.06.2020
	Variazione dati IVA da effettuarsi nel periodo dall'8.03.2020 al 31.05.2020			
Trasmissione telematica MOSS della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel 1° trimestre 2020.		20.04.2020	30.06.2020	

Adempimenti		Scadenza
Fattura e scontrino telematici	Trasmissione SDI fatture differite marzo 2020	15.04.2020*
	Trasmissione SDI fatture differite aprile 2020	15.05.2020*
	Trasmissione SDI fatture immediate relative a operazioni effettuate dall'8.03.2020 al 31.05.2020	Entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione*
	Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi dall'8.03.2020 al 31.05.2020	Entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione
	Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi per soggetti con attività sospesa (assenza di corrispettivi)	Non è richiesta la "sospensione" del RT ma alla prima trasmissione successiva utile il RT indicherà il periodo di sospensione.

*L'emissione delle fatture e l'invio allo SDI non sono adempimenti che rientrano tra quelli sospesi. E' escluso che l'alternativa D.D.T./fattura immediata - elettronica o analogica, quando la norma lo prevede, possa derivare dall'emergenza epidemiologica in corso.